

14

**Ordinanza municipale
concernente i controlli
degli impianti a combustione**

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

ordina:

Art. 1 PRINCIPIO

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio EL o gas.
2. la presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

Art. 2 CICLO DEI CONTROLLI ED AVVISO D'INIZIO DEI CONTROLLI

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Art. 3 DOVERI DEL PROPRIETARIO

Ai sensi dell'Art. 9 del ROIAt gli obblighi del proprietario sono i seguenti.

Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire un corretto funzionamento come pure un'adeguata manutenzione dell'impianto.

Esso deve in particolare:

- a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli;
- b) notificare al Dicastero territorio e mobilità la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

Art. 4 INCARICATO COMUNALE

I controllori incaricati agiscono su mandato della Città di Bellinzona.

L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare, non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 5 COMPITI DELL' INCARICATO

Alla ditta/controllore compete, oltre ai compiti tecnici legati alle verifiche dell'impianto, la messa a disposizione degli apparecchi di misura ed amministrativi, l'invio ai proprietari e/o agli interessati dell'avviso di controllo, tutte le incombenze amministrative ad essi correlati e all'aggiornamento del catasto (CCD).

Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE TASSE

I controlli sono soggetti alle seguenti tasse, a carico del proprietario o dell'usufruttuario dell'immobile interessato dal controllo:

Le tasse sono emanate dall'Autorità comunale

- | | |
|---|-------------|
| - per il controllo degli impianti a combustione di categoria 1 | fr. 90.— |
| - per il controllo degli impianti a combustione di categoria 2 | fr. 100.— |
| - per il controllo degli impianti a combustione di categoria 3 | fr. 110.— |
| - per il controllo degli impianti a combustione di categoria 4 e 5 (tariffa oraria) | fr./h 100.— |
| - le tasse cantonali sono fissate dal RLAPAmb | |

Art. 7 PRESTAZIONI PARTICOLARI

- | | |
|---|-----------|
| - controllo di verifica, in caso di mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto | fr. 150.— |
| - a partire dal terzo appuntamento è percepito un supplemento | fr. 20.— |
| - invio diffida per il mancato pagamento della tassa | fr. 50.— |
| - invio diffida per il mancato risanamento | fr. 200.— |
| - appuntamenti mancati | fr. 50.— |
| - controlli dell'esecuzione di provvedimenti di messa a norma ordinati | fr. 100.— |
| - cambiamento di indirizzo di fatturazione non comunicato tempestivamente | fr. 20.— |

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC, e annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in essere.

Approvata con risoluzione municipale no. 6042 del 4 novembre 2015

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 9 novembre 2015 e il 9 dicembre 2015